

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)

(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 90 /15

del 22 Luglio 2015

OGGETTO

Modifica art.li 5 e 22 del regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione dell'impianto consortile.

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilaquindici* addi ventidue del mese di luglio - alle ore 17.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Vice Presidente</i>	Stefano COLANTONI	x	
<i>Membri</i>	Sauro ANTONELLI		x
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio CORDISCO		x
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI	x	

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

premesso

- che il Consorzio è proprietario e gestore, per mezzo della Società AeA srl, della reti fognarie all'interno dell'Agglomerato industriale di Rieti-Cittaducale e del depuratore sito in loc. Camporeatino a servizio sia dell'Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale che della città di Rieti;

- che con delibera di C.d.A. n. 55/04 del 07.10.2004 è stato approvato l'aggiornamento del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile";

- che il medesimo regolamento sarà applicato anche negli ulteriori Agglomerati di competenza del consorzio successivamente alla attivazione delle reti fognarie;

- che l'art. 5 del suddetto regolamento denominato "**DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA SCARICATA**" recita: "Per la determinazione della quantità di acque reflue nere ed industriali, il Consorzio farà riferimento alle quantità di acque prelevate dal pubblico acquedotto. I soggetti che si approvvigionano autonomamente da pozzi o da altre fonti, stante l'obbligo di legge della installazione di idonei misuratori di portata (art. 33) dovranno provvedere a che gli stessi siano posizionati in luoghi facilmente accessibili ed ispezionabili";

- che l'art. 22 del suddetto regolamento denominato "**IMPEGNI MINIMI E MASSIMI**" recita: "Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso (canone base). Inoltre viene fissato un impegno massimo contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario). Tali impegni minimi e massimi possono essere variati in più o in meno con l'accordo delle parti, ad ogni rinnovo di concessione. Il minimo garantito per ogni concessione, non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da valgersi da parte del Consorzio. L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 25; in tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto, in conformità all'art. 41. Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti. Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'utente superi il valore stabilito";

- che in forza di detto regolamento il Consorzio rilascia alle Aziende insediate negli Agglomerati di competenza le autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie consortili;

- che le aziende soggette all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già oggi presenti nell'Agglomerato Industriale di Rieti Cittaducale, devono per norma installare il misuratore di portata per i reflui in uscita;

- che grazie alla suddetta installazione è possibile determinare in modo univoco il quantitativo di refluo immesso nella fognatura consortile e quindi trattato al depuratore consortile di Via Camposano.

- che l'ufficio tecnico ha elaborato una modifica agli articoli 5 e 22 del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile" che tenga conto della presenza dei misuratori di portata in uscita per consentire l'effettuazione del calcolo del canone di fognatura e depurazione sulla base di quanto effettivamente scaricato nelle condotte consortili dalle aziende.

IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTO il "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile";

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile acquisita al protocollo dell'Ente con n.2834/15 del 17.07.2015 contenente la proposta di modifica degli articoli n.5 e n.22 del suddetto Regolamento;

CONDIVISE le motivazioni e le modalità con le quali sono stati modificati i citati articoli.

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

- a. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- b. di modificare gli art.li 5 e 22 del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile"; nel seguente modo:
 - art. 5 "**DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI ACQUA SCARICATA**" "Per la determinazione della quantità di acque reflue nere ed industriali, il Consorzio farà riferimento alle quantità di acque prelevate dal pubblico acquedotto **oppure alle effettive quantità di acque reflue immesse nella fognatura consortile laddove presenti misuratori di portata in uscita.** I soggetti che si approvvigionano autonomamente da pozzi o da altre fonti, stante l'obbligo di legge della installazione di idonei misuratori di portata (art. 33) dovranno provvedere a che gli stessi siano posizionati in luoghi facilmente accessibili ed ispezionabili".
 - art. 22 "**IMPEGNI MINIMI E MASSIMI**" "Per ogni singola concessione, l'utente assume l'obbligo di un minimo trimestrale o annuale stabilito nell'atto di concessione, e da pagarsi in ogni caso (canone base) **salvo la presenza di appositi misuratori di portata in uscita che consentiranno la fatturazione sulla base di quanto effettivamente scaricato fermo restando che il minimo annuo non potrà essere inferiore a 360 mc.** Inoltre viene fissato un impegno massimo contrattuale, nel periodo, che rappresenta il volume massimo che l'utente è autorizzato a scaricare (annuale, mensile, giornaliero, orario). Tali impegni minimi e massimi possono essere variati in più o in meno con l'accordo delle parti, ad ogni rinnovo di concessione. Il minimo garantito per ogni concessione, non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali e/o di forza maggiore da vagliarsi da parte del Consorzio. L'utente può, nel corso della concessione, chiedere l'aumento dell'impegno massimo contrattuale che il Consorzio può concedere, salvo le limitazioni di cui all'art. 25; in tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto, in conformità all'art. 41. Il nuovo atto avrà vigore con il primo giorno del trimestre o anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti. Qualora il Consorzio, per propri motivi funzionali, non potesse aumentare l'impegno massimo contrattuale, verificandosi nello scarico immissioni superiori rispetto all'impegno massimo contrattuale, potrà inserirsi apposito dispositivo limitatore, atto ad impedire che la portata scaricata dall'utente superi il valore stabilito";
- c. di estendere l'applicazione di quanto introdotto negli articoli 5 e 22 oltre che ai soggetti che per legge dovranno munirsi di misuratore di portata, anche a coloro che ne faranno richiesta e/o a quelle aziende che utilizzando acqua nei cicli produttivi, saranno invitate dall'ufficio tecnico consortile ad installare il misuratore di portata in uscita onde determinare precisamente il reflujo scaricato nelle condotte del Consorzio;
- d. di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

EF/tr

90/15 del 22/07/2015 - Modifica art.li 5 e 22 del regolamento pper l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione dell'impianto consortile